

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'[articolo 733](#).

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.